



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 26

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 16 luglio 2012

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A418C - PROCEDURE SELETTIVE LEGA CALCIO 2010/11 E 2011/12	
<i>Provvedimento n. 23699</i>	5
A429 - RTI/SKY-MONDIALI DI CALCIO	
<i>Provvedimento n. 23700</i>	6
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	7
C11655 - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES/RAMO DI AZIENDA DI CREDITO EMILIANO	
<i>Provvedimento n. 23703</i>	7
C11657 - ORACLE CORPORATION/VITRUE	
<i>Provvedimento n. 23704</i>	11
C11658 - IMI FONDI CHIUSI SGR-SERI/SERI INDUSTRIAL	
<i>Provvedimento n. 23705</i>	14
C11660 - UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS ITALY/ADVANCED LABORATORY ON EMBEDDED SYSTEMS	
<i>Provvedimento n. 23706</i>	19
C11664 - UNES MAXI/CINQUE RAMI DI AZIENDA DI SADAS	
<i>Provvedimento n. 23707</i>	22
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	25
AS956 – PROVINCIA DI BRESCIA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO	25
AS957 - COMUNE DI MONZA - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	
AS958 - PROVINCIA DI RIETI - CONCESSIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO SEGGIOVIA BIPOSTO MONTE TERMINILLO	30
AS959 - PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEI PRESIDII PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA	
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	34
IP135 - ITALCOGIM ENERGIEATTIVAZIONI NON RICHIESTE	
<i>Provvedimento n. 23671</i>	34
IP156 - KIA-GARANZIA AUTO	
<i>Provvedimento n. 23672</i>	40
IP164 - CONCESSIONARIE BETTINI AUTOMOBILI E ENGLISH CAR	
<i>Provvedimento n. 23694</i>	42
IP167 - PS6756B – SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE	
<i>Provvedimento n. 23698</i>	45

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A418C - PROCEDURE SELETTIVE LEGA CALCIO 2010/11 E 2011/12

Provvedimento n. 23699

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO il proprio provvedimento del 28 settembre 2011 con cui, in ottemperanza a quanto statuito nella sentenza dal TAR del Lazio, sezione I, n. 10572 del 5 agosto 2010, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 3230 del 12 aprile 2011, è stata disposta la riapertura del procedimento A418, avviato in data 22 luglio 2009 nei confronti della Lega Nazionale Professionisti;

VISTO il proprio provvedimento del 28 marzo 2012, con il quale il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 30 ottobre 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative;

DELIBERA

di sostituire la Dott.ssa Marlène Melpignano con la Dott.ssa Claudia D'Amore come responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

A429 - RTI/SKY-MONDIALI DI CALCIO*Provvedimento n. 23700*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), già articolo 82 del Trattato CE;

VISTO il provvedimento adottato in data 3 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE, in relazione all'acquisizione da parte di SKY Italia S.r.l. dei diritti di trasmissione in esclusiva dei Campionati mondiali di calcio 2010 e 2014;

VISTO il provvedimento adottato in data 27 luglio 2011, con il quale l'istruttoria è stata estesa oggettivamente al fine di accertare l'esistenza di ulteriori violazioni da parte di Sky Italia S.r.l. dell'articolo 102 del TFUE, consistenti nell'acquisizione dei diritti esclusivi per la trasmissione, su tutte le piattaforme in modalità *pay* in Italia, degli incontri relativi alla UEFA *Champions League*, con eccezione del miglior incontro del mercoledì, nelle stagioni 2012-2015;

VISTO il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 giugno 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la complessità degli elementi da valutare e, al tempo stesso, la necessità di procedere ad ulteriori adempimenti istruttori;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini dell'accertamento dei profili oggetto del procedimento, nonché allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e la più ampia applicazione del principio del contraddittorio, procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 31 dicembre 2012 il termine per la chiusura del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C11655 - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES/RAMO DI AZIENDA DI CREDITO EMILIANO

Provvedimento n. 23703

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTA la comunicazione di BNP Paribas Securities Services SCA, pervenuta in data 5 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

BNP Paribas Securities Services SCA (di seguito anche BNP Paribas), entità imprenditoriale facente capo all'omonimo gruppo bancario, è un'impresa che presta servizi di natura bancaria e finanziaria ed è autorizzata, ai sensi della disciplina francese, ad effettuare attività di deposito, custodia e amministrazione di titoli. Tale impresa, attraverso la propria succursale con sede in Italia, è, tra l'altro, autorizzata a svolgere in ambito nazionale attività di deposito e custodia di strumenti finanziari e, in particolare, l'attività di banca depositaria e di banca corrispondente di fondi comuni di investimento e di SICAV (organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR) e servizi per la gestione della liquidità dei propri clienti. Nel 2011 il fatturato realizzato in Italia dal Gruppo BNP Paribas, da considerarsi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato, secondo le informazioni fornite dalle parti, pari a circa [10-20]¹ miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda di proprietà di Credito Emiliano S.p.A. relativo ad un insieme di beni organizzati al fine di svolgere l'attività di banca depositaria e di banca corrispondente di OICR. Il fatturato realizzato in Italia nel 2011 da tale ramo d'azienda, da considerarsi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, è stato pari a circa [1-10] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisto da parte di BNP Paribas del ramo d'azienda di Credito Emiliano S.p.A. relativo all'attività di banca depositaria e di banca corrispondente di OICR. Tale ramo d'azienda risulta costituito dal seguente complesso di beni:

- convenzioni di banca depositaria e di banca corrispondente, unitamente ai correlati *Service Level Agreement*, in essere con OICR (sia *captive* sia terzi rispetto al Gruppo Credem);
- contratti di servizi e altri contratti accessori;
- contratti di lavoro con i dipendenti in forza presso il ramo d'azienda;

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

- attività (immobilizzazioni materiali, crediti verso banche e crediti verso clientela a fronte di affidamenti concessi);
- *data base* contenenti informazioni relative al ramo d'azienda;
- passività (debiti verso clientela a fronte di depositi di liquidità ricevuti e TFR relativo ai dipendenti trasferiti).

Nell'ambito del contratto di cessione del ramo d'azienda è prevista, innanzitutto, una clausola di non concorrenza ai sensi della quale il gruppo Credem si impegna, per un periodo di cinque anni, a non fare concorrenza, direttamente o indirettamente, a BNP Paribas con riguardo alle attività di banca depositaria e di banca corrispondente in Italia e in Lussemburgo.

E', altresì, prevista una clausola di esclusiva ai sensi della quale Credem si impegna per sé e per qualsiasi SICAV *captive*, per un periodo di cinque anni, ad utilizzare BNP Paribas su base esclusiva quale banca corrispondente delle SICAV *captive* con riguardo alla rete distributiva di Credem, Banca Euromobiliare S.p.A. e di qualsiasi altro soggetto rientrante nella definizione di "soggetto abilitato" ai sensi dell'art. 1, n. 1, lettera *r*), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo. 1 settembre 1993, n. 385), costituito dal Gruppo Credem.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione di parte di parte d'impresa, costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287 del 1990.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16 della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate nel 2011 eccede la soglia di 468 milioni di euro.

La clausola di esclusiva in favore di BNP Paribas non può essere considerata come accessoria alla realizzazione della concentrazione.²

Il patto di non concorrenza costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione della medesima, limitatamente ad un periodo di due anni dal perfezionamento della presente concentrazione. La portata geografica e materiale della clausola va circoscritta ai servizi che costituiscono oggetto dell'attività economica del ramo d'azienda ceduto e alla zona in cui il venditore offriva i servizi in oggetto prima della cessione. Una previsione di maggiore ampiezza rispetto alla durata di due anni e all'ambito geografico e materiale corrispondente all'attività ceduta appare eccedere l'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Nel caso di specie, rileva infatti come l'acquirente sia già attivo nel mercato in cui opera il ramo d'azienda acquisito e possieda pertanto il relativo *know-how*.³ Infine, la clausola di non concorrenza riveste natura accessoria a condizione che non impedisca al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario.⁴

² Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2005, C 56/24, punto 34.

³ Cfr. Comunicazione della Commissione cit., punti 20-23.

⁴ Cfr. Comunicazione della Commissione cit., punto 25.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il settore interessato dall'operazione, nel quale è attivo il ramo d'azienda oggetto di trasferimento, è riconducibile alle attività di banca depositaria e corrispondente⁵, consistente nei servizi di custodia e gestione amministrativa delle quote degli OICR.

La banca depositaria ha compiti di controllo e garanzia sull'attività degli OICR, come l'accertamento della legittimazione delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo nonché la verifica del calcolo del loro valore.⁶ L'attività di banca corrispondente è l'attività di banca depositaria svolta nei confronti di OICR che non hanno sedi secondarie in Italia e che offrono i propri fondi in Italia. In linea con gli orientamenti comunitari, si può ritenere che tali servizi costituiscano un mercato rilevante con dimensione geografica nazionale in ragione delle specificità normative dei singoli stati membri.⁷

Sulla base delle informazioni fornite dalle parti, nel mercato italiano dell'offerta di servizi di banca depositaria e corrispondente, BNP Paribas risulterebbe detenere, nel 2011, una quota di mercato pari circa a [15-20%], mentre il ramo d'azienda oggetto di trasferimento una quota di mercato pari circa a [1-5%].

Considerata la scarsa rilevanza dell'incremento che si realizzerà a seguito della concentrazione nel mercato nazionale in esame, dove, peraltro, in base alle informazioni fornite dalle parti, opererebbero qualificati concorrenti, è da ritenersi che l'operazione non abbia effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale del mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra le parti in relazione all'obbligo di non concorrenza di Credem sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzano oltre i limiti indicati;

RITENUTO, altresì, che la clausola di esclusiva in favore di BNP Paribas non costituisce oggetto della presente delibera, poiché non accessoria all'operazione di concentrazione in esame;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

⁵ Cfr. provv. n. 18071 del 27 febbraio 2008, C9150 – *SOCIETÀ GENERALE/RAMI D'AZIENDA DI CAPITALIA ASSET MANAGEMENT E DI UNICREDIT*, in Boll. n. 8/08.

⁶ Cfr. articoli 36, comma 2, 38 e 50 del TUF (decreto legislativo 14 febbraio 1998, n. 58).

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

⁷ Cfr. COMP/M.3781 – *Credit Agricole/Caisse D'epargne/JV* del 14 giugno 2005.

C11657 - ORACLE CORPORATION/VITRUE*Provvedimento n. 23704*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Oracle Corporation, pervenuta in data 6 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Oracle Corporation (di seguito, Oracle) è una società di diritto statunitense, costituita secondo le leggi del Delaware, attiva nello sviluppo, produzione, commercializzazione e distribuzione di *software* aziendali (inclusi *middleware*, *software database* e *software* applicativi aziendali e servizi connessi), nonché sistemi *hardware* e servizi di supporto *hardware*.

Oracle è una società le cui azioni ordinarie sono scambiate sul mercato azionario NASDAQ. La proprietà del capitale azionario di Oracle è ampiamente diffusa e nessun singolo individuo o impresa controlla Oracle direttamente o indirettamente.

Nel 2010/11¹, il fatturato realizzato a livello mondiale da Oracle è stato di circa 26,5 miliardi di euro, di cui circa [6-7]² miliardi di euro realizzati nell'Unione Europea e circa [468-700] milioni di euro realizzati in Italia.

Vitrue, Inc. (di seguito, Vitrue) è una società di diritto statunitense, costituita secondo le leggi del Delaware, la quale offre soluzioni *software* aziendali progettate per aiutare le imprese a migliorare le proprie interazioni con i clienti che avvengono sulle piattaforme di *social networking*.

Le soluzioni *software* di Vitrue sono distribuite su richiesta e sono rese accessibili dai clienti attraverso una connessione *internet* e un *browser standard* (*software-as-a-service* o servizi *cloud*).

Vitrue è una società a capitale privato, i cui azionisti sono persone fisiche e fondi d'investimento.

Nel 2011, il fatturato realizzato a livello mondiale da Vitrue è stato di circa [10-47] milioni di euro, di cui [inferiore a 1 milione di] euro realizzati nell'Unione Europea e [inferiore a 1 milione di] euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

In base all'accordo di compravendita, Vitrue verrà fusa per incorporazione con Valve Acquisition Corporation, società veicolo interamente controllata da Oracle.

Alla data di perfezionamento dell'operazione, il capitale sociale di Vitrue sarà interamente detenuto da Oracle, che quindi ne deterrà il controllo esclusivo.

In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

¹ Esercizio conclusosi il 31 maggio 2011.

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

L'operazione comunicata riguarda il settore dell'Information Technology (IT), all'interno del quale è possibile individuare un più ristretto ambito merceologico, consistente nei *software* aziendali. Nell'ambito dei *software* aziendali è poi possibile identificare i programmi applicativi aziendali (*enterprise application software*). A loro volta, i programmi applicativi aziendali includono, tra l'altro, le soluzioni per la gestione dei rapporti con la clientela (*customer relationship management* o soluzioni CRM)³.

Vitrue è attiva nelle soluzioni CRM. Oracle è attiva sia nelle soluzioni CRM, sia nei restanti segmenti degli *enterprise application software*, così come nel resto del settore IT.

Ai fini della valutazione della presente operazione non è comunque necessario procedere ad un'esatta definizione del mercato merceologico rilevante, in quanto, anche nell'ipotesi più restrittiva, l'operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti.

Il mercato geografico

La Commissione Europea, come anche l'Autorità, hanno ripetutamente ritenuto che il mercato dei *software* aziendali abbia ambito globale⁴. Le soluzioni *software* sono acquistate e vendute su scala globale, non sussistono barriere di natura commerciale e i costi di trasporto sono assenti o del tutto trascurabili.

Effetti dell'operazione

Nelle soluzioni CRM, a livello mondiale, Vitrue detiene una quota [*inferiore all'1%*] mentre Oracle detiene una quota pari a [*15-20%*] circa.

In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

³ Cfr. provv. n. 23271 del 31 gennaio 2012, C11446 - *Oracle Corporation/RightNow Technologies*, in Boll. n. 5/12.

⁴ Oltre al provvedimento dell'Autorità n. 23271, cit., si v. anche le decisioni della Commissione europea COMP/M.3216 - *Oracle/PeopleSoft* del 26 ottobre 2004 e COMP/M.5080 - *Oracle/BEA* del 29 aprile 2008.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11658 - IMI FONDI CHIUSI SGR-SERI/SERI INDUSTRIAL*Provvedimento n. 23705*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. e SERI S.p.A., pervenuta in data 7 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. (di seguito, IMI Fondi Chiusi) è una società attiva nella gestione collettiva del risparmio attraverso l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi riservati ad investitori qualificati.

IMI Fondi Chiusi è controllata, attraverso Imi Investimenti S.p.A., da Intesa San Paolo S.p.A. (di seguito, ISP), società a capo dell'omonimo gruppo attivo nel settore bancario e finanziario. Le azioni di ISP sono quotate presso il Mercato Telematico di Borsa Italiana. Nessuno degli azionisti di ISP, da solo o congiuntamente con gli altri azionisti, esercita il controllo della società.

Nel 2011 il Gruppo Intesa San Paolo ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato¹ di circa 65,6 miliardi di euro, di cui circa 62,8 [60-70]² miliardi di euro per vendite in Europa e circa 52,9 [50-60] miliardi di euro per vendite in Italia.

SERI S.p.A. (di seguito, Seri) è una società *holding* industriale posta a capo dell'omonimo gruppo (di seguito, Gruppo Seri). Seri svolge attività di coordinamento e controllo del Gruppo Seri e fornisce a tutte le società controllate i servizi amministrativi, finanziari e la gestione del personale. Allo stato, risultano soggette al controllo di Seri, oltre a Seri Industrial, le seguenti società operative:

- SE.R.I. Plant Division S.r.l. (di seguito, Seri Plant): società attiva nella progettazione e costruzione di impianti per la produzione di piombo secondario recuperato da batterie esauste;
- SE.R.I. Recycling S.r.l. (di seguito, Seri Recycling): società attiva nel settore della produzione di polipropilene rigenerato di batterie esauste;
- La Ital Plastica S.r.l. (di seguito, La Ital Plastica): società attiva nel settore della produzione, commercializzazione (compresa l'importazione e l'esportazione) e trasformazione di materie plastiche e di prodotti in plastica di varia natura;
- Omniafibre S.r.l. (di seguito, Omniafibre): società attiva nel settore della produzione di diverse tipologie di carte speciali per l'industria;
- Industrie Composizione Stampati S.r.l. (di seguito, ICS): società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di cassette e altri accessori in materiale plastico utilizzati per la produzione di batterie al piombo.

¹ Il fatturato realizzato dal Gruppo Intesa San Paolo è stato calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge n. 287/90.

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Seri è soggetta al controllo di due persone fisiche (di seguito, rispettivamente, la prima e la seconda persona fisica, e, unitamente, i soci di Seri) che ne detengono rispettivamente il 49,84% ed il 48,64%; il restante 1,52% del capitale sociale è rappresentato da azioni proprie della società. Nel 2010 Seri ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 75,4 milioni di euro, di cui circa 69,8 [47-100] milioni di euro per vendite in Europa e circa 53,4 [47-100] milioni di euro per vendite in Italia.

SERI Industrial S.r.l. (di seguito, Seri Industrial) è una società costituita nel dicembre 2011³, come *sub-holding* di partecipazioni.

Per effetto di un processo di riorganizzazione interno al Gruppo Seri è previsto che le società operative facenti parte del Gruppo Seri confluiscono in Seri Industrial. Più in particolare, per effetto della riorganizzazione, Seri Industrial eserciterà il controllo su Seri Plant, Seri Recycling, La Ital Plastica, Omniafibre e ICS (di seguito, unitamente a Seri Industrial, Società del Gruppo Seri Industrial).

Il capitale sociale di Seri Industrial è allo stato interamente detenuto da Seri.

Nel 2010 Seri Industrial⁴ ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 27,8 milioni di euro, di cui circa 12 [10-47] milioni di euro per vendite in Europa e circa 10,2 [10-47] milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame, disciplinata da un Accordo Quadro di Investimento e da un patto parasociale, consiste nell'acquisizione da parte di IMI Fondi Chiusi del controllo congiunto di Seri Industrial, congiuntamente a Seri.

Più in particolare, l'Accordo Quadro di Investimento (di seguito, l'Accordo), sottoscritto da IMI Fondi Chiusi, da una parte, e Seri dall'altra, unitamente ai soci di Seri, prevede, tra l'altro, che:

- Seri e Seri Industrial sottoscrivano una serie di atti di cessione attraverso i quali Seri trasferirà a Seri Industrial il controllo sulle società Seri Plant, Seri Recycling, Omniafibre, ICS e La Ital Plastica;
- l'assemblea dei soci deliberi la trasformazione di Seri Industrial da società a responsabilità limitata a società per azioni;
- a seguito di alcuni atti, tra i quali un aumento di capitale di Seri Industrial che sarà sottoscritto e liberato da IMI Fondi Chiusi, IMI Fondi Chiusi acquisisca una quota pari al 20% del capitale sociale di Seri Industrial.

Ad esito dell'operazione, dunque, il capitale sociale di Seri Industrial risulterà detenuto da Seri, con una quota pari all'80%, e da IMI Fondi Chiusi, con una quota pari al 20%.

La *governance* di Seri Industrial è disciplinata da un patto parasociale, che sarà sottoscritto da IMI Fondi Chiusi, Seri ed i soci di Seri (di seguito, patto parasociale) ed avrà una durata pari a cinque anni.

Ai sensi delle rilevanti disposizioni del patto parasociale, il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial sarà composto da 5 membri, di cui 2 nominati da IMI Fondi Chiusi e 3 da Seri unitamente ai soci di Seri.

E' altresì previsto che la prima persona fisica assuma la carica di amministratore delegato di Seri Industrial per l'intera durata del patto parasociale. Tuttavia, qualora la prima persona fisica si trovi

³ Seri Industrial è stata costituita nella forma di società a responsabilità limitata; è tuttavia previsto che, preliminarmente alla effettiva realizzazione dell'operazione, Seri Industrial sia trasformata in società per azioni.

nell'impossibilità di ricoprire la carica di amministratore delegato della società, tale carica sarà ricoperta dalla seconda persona fisica. In tale ultimo caso, tuttavia, le deleghe ed i poteri in materia finanziaria di cui al patto parasociale saranno conferiti dal consiglio di amministrazione di Seri Industrial ad uno dei due consiglieri di amministrazione designati da IMI Fondi Chiusi.

Ai sensi del patto parasociale, le delibere del Consiglio di Amministrazione saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

La medesima disposizione stabilisce, tuttavia, che per l'adozione di decisioni strategiche vertenti sull'approvazione e modifica del business plan nonché in tema di investimenti di qualsiasi natura non previsti con sufficiente dettaglio nel budget approvato e di ammontare annuo superiore ad euro 1.500.000 sia necessario il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri nominati da IMI Fondi Chiusi.

Per l'effetto delle disposizioni parasociali, IMI Fondi Chiusi, pur detenendo una quota di minoranza in Seri Industrial sarà dunque in grado di esercitare il controllo su quest'ultima congiuntamente a Seri.

Ai sensi del Patto Parasociale, Seri ed i soci di Seri si impegnano nei confronti di Seri Industrial, delle società del gruppo Seri Industrial e di IMI Fondi Chiusi a non compiere (direttamente ovvero indirettamente, anche tramite veicoli societari da essi direttamente e/o indirettamente partecipati) nessuna delle seguenti attività, e faranno altresì in modo che le società del gruppo Seri e/o i componenti della famiglia delle due persone fisiche e/o le risorse chiave⁵ non compiano, direttamente e/o indirettamente, nessuna delle seguenti attività:

- i) intraprendere, nel territorio italiano e negli altri paesi in cui le società del gruppo Seri Industrial svolgono le loro attività nel corso della durata dell'impegno di non concorrenza, qualsiasi attività di volta in volta esercitata dalle società del gruppo Seri Industrial (di seguito attività in concorrenza);
- ii) detenere partecipazioni ovvero altri interessi o cointeressenze in enti che svolgano, in proprio o per conto terzi, attività in concorrenza;
- iii) indurre o tentare di indurre i clienti o potenziali clienti delle società del gruppo Seri Industrial ad acquistare servizi da persone e/o enti diversi da Seri Insutrail e/o dalle società del gruppo Seri Industrial;
- iv) indurre o tentare di indurre dipendenti di Seri Industrial e/o delle società del gruppo Seri Industrial a lasciare il loro impiego o comunque a partecipare, in qualsiasi forma, ad attività in concorrenza;
- v) concedere finanziamenti per qualsiasi attività in concorrenza;
- vi) utilizzare know-how in loro possesso in modo che sia pregiudizievole per la società e/o per le società del gruppo Seri Industrial;
- vii) svolgere attività di assistenza o di consulenza in favore di terzi avente ad oggetto attività in concorrenza;
- viii) compiere ogni altra attività che potrebbe essere interpretata, in buona fede, come un'interferenza con l'attività di Seri Industrial e/o delle società del gruppo Seri Industrial.

Il patto di non concorrenza ha una durata pari alla durata del patto parasociale, fissata in cinque anni, più un periodo pari a tre anni successivi alla cessazione degli effetti del patto parasociale.

⁴ Il fatturato di Seri Industrial è indicato come somma del fatturato delle società operative: Seri Plant, Seri Recycling, Omniafibre, ICS e La Ital Plastica.

⁵ Ai sensi del patto parasociale, sono risorse chiave la prima persona fisica, la seconda persona fisica, un'altra persona fisica appartenente alla famiglia delle due persone fisiche, nonché i soggetti di volta in volta indicati di comune accordo fra Seri, i soci di Seri ed IMI Fondi Chiusi.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

I patti di non concorrenza e di non sollecitazione cui si vincolano le imprese fondatrici a favore dell'impresa comune possono essere considerati direttamente connessi alla realizzazione dell'operazione di concentrazione e ad essa necessari, in quanto corrispondono ai prodotti ed ai territori in relazione ai quali l'impresa comune è chiamata ad operare, purché per la durata dell'impresa comune⁶.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto

Come esposto, Seri Industrial, attraverso le proprie controllate, risulterà attiva nei settori di seguito indicati:

- i) progettazione e costruzione di impianti per la produzione di piombo secondario recuperato dalle batterie esauste;
- ii) produzione di un polimero di polipropilene rigenerato, denominato polipropilene eterofasico, ottenuto da un processo di lavorazione delle parti in plastica delle batterie esauste;
- iii) produzione delle cassette e dei componenti in plastica di batterie per l'after market, ottenute a partire dal polimero di polipropilene;
- iv) produzione di carte speciali per l'industria.

È possibile ipotizzare che ciascuna delle attività suindicate ai punti da i) a iv) identifichi un autonomo mercato rilevante nell'ambito della filiera relativa al riciclo di batterie esauste. Parimenti non si possono escludere ulteriori segmentazioni a livello merceologico in merito alle suddette attività.

In ogni caso, ai fini della valutazione della presente operazione non è necessario procedere ad un'esatta definizione dei mercati merceologici rilevanti, in quanto, qualunque sia la definizione dei mercati merceologici adottata, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione non muterebbe.

I mercati geografici

Dal punto di vista geografico, merita osservare che Seri Industrial fornisce i propri prodotti su scala globale a clienti che operano a livello mondiale ed inoltre che non sussistono significative barriere al commercio e pertanto detti prodotti e servizi possono essere forniti da qualsiasi luogo. Si può dunque ipotizzare che, per ciascuno dei mercati suindicati, la dimensione geografica sia comunitaria, se non mondiale.

In ogni caso, ai fini della valutazione della presente operazione non è necessario procedere ad un'esatta definizione dei mercati geografici rilevanti, in quanto, qualunque sia la definizione dei

⁶ Cfr. al riguardo punto 36 della Comunicazione CE sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione in GUCE del 5 marzo 2005 C56.

mercati geografici adottata, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione non muterebbe.

Effetti dell'operazione

Nei mercati *sub i)*, *sub ii)*, *sub iii)* e *sub iv)*, a livello europeo Seri Industrial detiene quote pari rispettivamente al 15% circa, a un valore inferiore all'1%, al 15% circa e a un valore inferiore all'1%.

Né ISP né IMI Fondi Chiusi sono attivi negli stessi mercati in cui Seri Industrial, attraverso le società dalla stessa controllate, concentrerà la propria attività.

In aggiunta, né ISP né IMI Fondi Chiusi sono attivi in un mercato situato a monte o a valle dei mercati in cui Seri Industrial risulterà operativa.

In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C11660 - UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS ITALY/ADVANCED LABORATORY ON EMBEDDED SYSTEMS*Provvedimento n. 23706*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società United Technologies Corporation, pervenuta in data 11 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

United Technologies Corporation (di seguito, UTC) è una società multinazionale costituita secondo le leggi del Delaware (USA) appartenente al gruppo UTC, specializzato nella fornitura di beni e servizi ad alta tecnologia principalmente per l'industria aerospaziale, automobilistica e delle costruzioni. In particolare, le attività svolte possono essere schematicamente rappresentate dalle sette divisioni seguenti di cui si compone il gruppo: Otis per gli ascensori; Carrier per gli impianti di condizionamento, riscaldamento, ventilazione e refrigerazione; Hamilton Sundstrand per i prodotti aerospaziali e i sistemi di controllo del volo e dei motori; Pratt&Whitney per i motori destinati ad aerei commerciali, civili e militari e per i sistemi di propulsione e le turbine industriali; Sikorsky Aircraft Corporation specializzata in elicotteri commerciali e militari; Utc Power in materia di produzione distribuita di energia per l'uso in mezzi di trasporto commerciali e in edifici; infine, Utc Fire&Security Systems per quel che riguarda la sicurezza elettronica, personale e antincendio. La United Technologies Holdings Italy S.r.l. è parte dell'insieme di società interamente controllate da UTC.

UTC è una *public company* non soggetta al controllo di alcuna persona fisica o giuridica.

Il fatturato conseguito dal gruppo UTC nell'esercizio 2011 è stato complessivamente pari a 47,4 miliardi di euro, di cui 8,5 miliardi di euro e [468-700]¹ milioni di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione europea e in Italia.

Advanced Laboratory on Embedded Systems S.r.l. (di seguito, ALES) è una società a responsabilità limitata operativa nell'ambito della ricerca, sviluppo e progettazione di soluzioni e servizi informatici ed, in particolare, nell'ambito dello sviluppo di sistemi informatici progettati per specifiche funzioni di controllo (cd. "*embedded systems*"). Il capitale sociale di ALES è detenuto da due persone fisiche. ALES controlla la società Parades, attiva nel settore dell'*Information Technology*.

Il fatturato realizzato da ALES nel corso del 2011, anche tramite la sua controllata Parades, è stato complessivamente pari a 1,1 milioni di euro, di cui [*inferiore a 1 milione di*] euro per vendite realizzate in Italia.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di UTC, per il tramite della United Technologies Holdings Italy S.r.l., del controllo esclusivo di ALES, mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale di quest'ultima.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello dei servizi di *Information Technology* (IT) in cui opera la società ALES oggetto di acquisizione, attiva nell'ambito della ricerca, sviluppo e progettazione di soluzioni e servizi informatici, con particolare riferimento a specifiche funzioni di controllo (cd. *embedded systems*).

All'interno del settore IT la distinzione in mercati più specifici non risulta agevole. Tale difficoltà deriva principalmente dalla forte innovazione e dalla rapida e costante evoluzione tecnologica che caratterizzano il comparto nonché dal fatto che le imprese ivi presenti tendono ad offrire una molteplicità di prodotti e servizi, adattando la propria offerta all'evoluzione tecnologica, alla domanda e alle esigenze della clientela.

Al riguardo, la Commissione europea ha individuato sette segmenti che identificano una pluralità di prodotti e servizi informatici: 1) *IT management*; 2) *business management*; 3) sviluppo e integrazione di *software*; 4) consulenza; 5) manutenzione *software*; 6) manutenzione *hardware*; 7) istruzione e addestramento. Tali segmenti, a loro volta, sono ulteriormente segmentabili in gruppi di servizi². Deve rilevarsi, tuttavia, una certa sostituibilità dal lato dell'offerta, anche in considerazione del fatto che i fornitori di servizi IT offrono generalmente una gamma più o meno ampia di prestazioni diverse in pacchetti che possono interessare tutti o alcuni dei segmenti individuabili. Per tali motivi, le Parti ritengono che il mercato rilevante del prodotto sia comprensivo di tutti i servizi di IT generalmente considerati.

Ad ogni modo, nel caso di specie non appare necessario risolvere la questione dell'esatta delimitazione merceologica del mercato, atteso che, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'operazione non muterebbe.

Il mercato geografico

In alcune precedenti decisioni l'Autorità ha rilevato come il mercato dei servizi IT si caratterizzasse per una dimensione nazionale in considerazione dell'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul mercato italiano ed in considerazione dell'assenza di significative importazioni di servizi IT. Tuttavia, l'Autorità ha avuto modo di riscontrare che il mercato dei servizi IT tende

² Cfr. decisioni della Commissione n. COMP/M.2478 *IBM Italia/Business Solutions/JV*, del 29 giugno 2001 e n. COMP/M.2609 *HP/Compaq*, del 31 gennaio 2002.

all'internazionalizzazione in virtù, fra l'altro, della sostanziale uniformità dei servizi IT fra un paese e l'altro; della possibilità di offrire i prodotti su scala globale da parte dei fornitori (generalmente imprese multinazionali); dell'assenza di particolari barriere normative, amministrative o commerciali rispetto allo svolgimento di tali servizi all'estero; dell'allineamento delle esigenze degli acquirenti su scala internazionale; dell'assenza di particolari restrizioni territoriali alle quali possono essere assoggettati gli acquirenti; delle caratteristiche di distribuzione; della scarsa incidenza dei costi di trasporto³.

In ogni caso, ai fini della valutazione della presente operazione non è necessario procedere ad un'esatta definizione del mercato geografico rilevante, in quanto, qualunque sia la definizione di mercato geografico adottata, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione non muterebbe.

Effetti dell'operazione

L'operazione in esame non appare idonea a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale esistente, posto che, secondo quanto riportato dalle parti, UTC, al di là dei servizi di supporto informatico che presta alla propria clientela *captive*, non è attiva in Italia nell'ambito della ricerca e sviluppo di *embedded systems*, né nel più ampio settore IT.

Si osserva, inoltre, che la quota attribuibile alla società oggetto di acquisizione nel settore italiano degli *embedded systems* è [*inferiore all'1%*], mentre nel più ampio settore dei servizi IT è [*inferiore all'1%*]. Il contesto di mercato risulta inoltre caratterizzato da una significativa frammentazione dell'offerta.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

³ Cfr. provv. n. 14431 del 22 giugno 2005, C7084 - *Fiat/Ramo di Azienda di IBM Italia*, e provv. n. 14430 C7083 - *Fiat/Rami di azienda di Global Value Services*, entrambi in Boll. n. 25/05; provv. n. 23441 del 21 marzo 2012, C11531 - *Engineering.it/Ramo di azienda di BT Italia*, in Boll. n. 12/12; provv. n. 23093 del 7 dicembre 2011 C11362 - *Sikorsky Aircraft Corporation's/Impact Technologies*, in Boll. n. 49/11.

C11664 - UNES MAXI/CINQUE RAMI DI AZIENDA DI SADAS*Provvedimento n. 23707*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società UNES MAXI S.p.A., pervenuta in data 13 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Unes Maxi S.p.A. (di seguito, Unes Maxi) è una società attiva nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. Il suo capitale sociale è detenuto per il 99,8% da Finiper S.p.A. (di seguito Finiper).

Il fatturato realizzato nel 2011 in Italia da Finiper è stato pari a circa 2,6 miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione sono cinque rami d'azienda, tutti ad insegna Eurospar, costituiti da altrettanti punti vendita di proprietà del gruppo Sadas, situati nei Comuni di Pavia, Landriano (PV), Meda (MB), Saronno (VA) e Arosio (CO) e attivi nella distribuzione commerciale al dettaglio di prodotti alimentari e non di largo consumo.

Tab. 1: punti vendita oggetto dell'acquisizione

n.	Comune	Provincia	indirizzo	M ²
1	Pavia	PV	Via Fratelli Cervi	1.137
2	Landriano	PV	Via Luigi Einaudi	985
3	Arosio	CO	Via Sirtori	1.623
4	Saronno	VA	Via Prealpi	1.580
5	Meda	MB	Via Indipendenza	1.162

Fonte: informazioni fornite dalla Parte

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione dei rami d'azienda, sopra descritti, da parte di Unes Maxi.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Preliminarmente occorre osservare che le acquisizioni comunicate, in quanto caratterizzate da interdipendenza funzionale, costituiscono un'unica operazione.

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale

realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto

Il settore interessato dall'operazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.

Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti vendita.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*), che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità nel caso *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS*¹ la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui. Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle *superette*, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare a ciascuna di esse i segmenti immediatamente contigui.

Nel caso in esame, l'operazione riguarda l'acquisizione di punti vendita aventi una dimensione compresa tra 400 e 2.499 m² per cui i mercati rilevanti sono quelli dei supermercati, composti da tutti i punti vendita della distribuzione moderna, in tutte le province considerate.

I mercati geografici

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

Nel caso in esame, gli ambiti geografici di riferimento ai fini della valutazione dell'operazione comunicata sono quelli delle province di Pavia, Monza-Brianza, Como e Varese, in cui sono localizzati i punti vendita oggetto di acquisizione.

Effetti dell'operazione

Nel mercato dei supermercati della provincia di Pavia, Finiper è titolare di una quota di circa il 7%, che subirà un incremento pari a circa il 2%. Nello stesso mercato operano vari concorrenti qualificati, tra i quali Esselunga, Carrefour e Selex, che detengono quote superiori a quelle di Finiper, pari, rispettivamente, al 23%, al 17% e al 10%.

Nel mercato dei supermercati della provincia di Monza-Brianza, Finiper è titolare di una quota di circa l'11%, che subirà un incremento inferiore all'1%.

¹ Cfr. provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, C3037 - *Schemaventuno-Promodes/Gruppo Gs*, in Boll. n. 25/98.

Nello stesso mercato operano vari concorrenti, tra i quali Esselunga, Carrefour e Il Gigante, che detengono quote rispettivamente pari al 38%, al 9% e al 7%.

Nel mercato dei supermercati della provincia di Como Finiper detiene una quota pari a circa il 7%, la quale subirà un incremento inferiore all'1%. Nello stesso mercato operano qualificati concorrenti, tra i quali Bennet, Esselunga e Coop, che detengono quote rispettivamente pari al 25%, al 16% e all'6%.

Infine, nel mercato dei supermercati della provincia di Varese la quota di Finiper, pari a circa l'8%, verrà incrementata, a seguito della presente operazione, in misura inferiore all'1%. Nello stesso mercato operano qualificati concorrenti, tra i quali Esselunga, Agorà e Carrefour con quote rispettivamente pari al 28%, al 17% e al 16%.

Per quanto precede, l'operazione comunicata non è suscettibile di alterare le condizioni concorrenziali nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS956 – PROVINCIA DI BRESCIA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO

Roma, 25 maggio 2012

Provincia di Brescia
Assessore ai Trasporti

Comune di Brescia
Assessore alla Mobilità e Traffico

Oggetto: Delibera quadro ex art. 4 D.L. 138/2011/Servizi di trasporto pubblico locale, gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento e servizi accessori.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 29 marzo 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 maggio 2012, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, ha preso atto dell'intenzione di procedere all'affidamento congiunto, in regime di esclusiva, della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nonché dei servizi di gestione della sosta, dei parcheggi pubblici a pagamento e di altre attività accessorie nel territorio della Provincia di Brescia e del comune di Brescia.

Tuttavia, l'Autorità osserva che la valutazione della necessità di mantenere la l'esclusiva per la gestione dei servizi non può prescindere dagli esiti dei previsti interventi di revisione delle linee urbane ed extraurbane che dovranno ridurre le eventuali sovrapposizioni tra servizi già esistenti, considerato l'imminente avvio dei servizi di metropolitana nell'area urbana del Comune di Brescia. Tale circostanza, lungi dall'essere di ostacolo alla liberalizzazione, costituisce, invece, un'occasione per far emergere eventuali spazi di concorrenza "nel mercato". Ovviamente ciò implica un ruolo cruciale degli Enti locali coinvolti nella fase di pianificazione e programmazione dei servizi a monte, dal momento che la possibilità di circoscrivere degli spazi praticabili di concorrenza nel mercato passa attraverso lo studio e la ricerca dell'equilibrio tra le esigenze di universalità del servizio, i meccanismi di fissazione delle tariffe e la struttura dei costi delle imprese per verificare la sostenibilità/autosufficienza economica di quelle parti del servizio erogabili in regime di concorrenza "nel mercato", senza la corresponsione di sussidi.

In tal senso, un'adequata attività di pianificazione, programmazione e regolazione dei servizi da parte degli Enti competenti potrebbe consentire di attenuare anche le criticità riconducibili all'interlocuzione con più operatori autorizzati a fornire i servizi o parte di questi in concorrenza tra loro.

In linea generale, inoltre, i presunti pregiudizi derivanti dalla piena liberalizzazione del servizio di TPL o di singole parti di questo – l’eventuale rottura dell’equilibrio fondato su meccanismi di sussidio incrociato tra linee a domanda “forte” e a domanda “debole” – così come i benefici derivanti dal mantenimento del regime di esclusiva dovrebbero essere dimostrati in concreto, procedendo, se necessario, ad una consultazione “pubblica” degli operatori economici ad esito della quale dovrebbe emergere l’assoluta impossibilità di conferire anche solo parte dei servizi al libero gioco del mercato. La circostanza che l’azienda attualmente gerente i servizi di TPL possa, in virtù della gestione “integrata”, sussidiare e, pertanto, sostenere anche la fornitura di servizi ulteriori (servizi complementari, dedicati e su chiamata, *bike sharing* e *car sharing*) solleva notevoli perplessità sul punto¹.

Tanto premesso, in relazione ai servizi di trasporto pubblico urbano e extraurbano, la decisione di mantenere l’esclusiva per la gestione dei servizi non appare adeguatamente giustificata perché non tiene conto della inevitabile revisione dell’attuale assetto del servizio in considerazione delle possibili sovrapposizioni che potrebbero emergere in conseguenza dell’imminente avvio dei servizi di metropolitana. L’affidamento in esclusiva del servizio nella conformazione attuale, sia dal punto di vista organizzativo che del livello di sussidi erogati, potrebbe impedire, dal 2013, la sperimentazione, anche parziale, di forme di concorrenza “nel mercato”, qualora queste si rivelino praticabili ad esito della revisione programmata entro il 2013.

Quanto ai servizi accessori (servizi complementari, dedicati e su chiamata, *bike sharing* e *car sharing*) ed alla gestione delle aree di parcheggio, non è chiaro il motivo per cui gli stessi dovrebbero essere necessariamente forniti congiuntamente e in regime di esclusiva dal medesimo soggetto aggiudicatario dei servizi di trasporto locale. Per le attività di *car sharing*, *bike sharing* e trasporto dedicato, qualora l’impatto risultasse moderato sulla viabilità urbana ed extraurbana, potrebbe ipotizzarsi un numero massimo di autorizzazioni eventualmente da rilasciare a soggetti titolari di requisiti predeterminati, trasparenti e non discriminatori.

Per quanto concerne i servizi di parcheggio pubblico a pagamento, qualora l’Ente sia proprietario di una moltitudine di strutture si potrebbe comunque ipotizzare una segmentazione delle aree, per stimolare forme di concorrenza comparativa tra i diversi soggetti affidatari. In altri termini, si tratterebbe di sostituire una moltitudine di piccoli gestori in esclusiva all’attuale assetto che vede un unico operatore attivo, nell’auspicio che la contiguità tra questi possa favorire l’efficientamento dei servizi dal punto di vista delle tariffe e/o della qualità. In tal caso, tuttavia, andrebbero attentamente valutate le possibili diseconomie derivanti dall’aumento dei costi di transazione e di coordinamento.

Qualora un sistema “misto” (in concorrenza “nel mercato” e in esclusiva per il TPL e affidamento “senza esclusiva” dei servizi di parcheggio e delle attività accessorie) di gestione dei servizi sia suscettibile di determinare effetti benefici per la comunità, dal punto di vista della quantità/qualità dei servizi offerti, delle tariffe corrisposte e dei sussidi erogati, le eventuali difficoltà di coordinamento derivanti dall’integrazione tariffaria (tra diversi operatori) potrebbero essere attenuate grazie a precisi criteri di raccordo/compensazione adeguatamente disciplinati dagli Enti locali.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno

¹ Anche per i servizi di parcheggio pubblico, risulta che l’azienda partecipata comunale, beneficiando di non meglio precisate economie di scala derivanti dall’integrazione dei servizi, abbia potuto rilevare, già in passato, la gestione di strutture di sosta inizialmente avviate da soggetti privati.

essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

AS957 - COMUNE DI MONZA - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Roma, 25 maggio 2012

Comune di Monza
Settore Affari Legali, Appalti ed Enti
Partecipati

Oggetto: Delibera quadro ex art. 4 D.L. 138/2011/Servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune di Monza

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 30 marzo 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 maggio 2012, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, ha preso atto dell'intenzione di mantenere il regime di esclusiva in capo alla società TPM S.p.A., relativamente alla gestione del servizio di sosta a pagamento all'interno del citato Comune.

In via preliminare, si ricorda che la finalità specifica dell'analisi che gli enti locali sono chiamati ad effettuare - ex art. 4 - consiste nell'individuare eventuali spazi di concorrenza nel mercato per gestire i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Infatti, secondo la disposizione di cui si tratta, le amministrazioni locali, prima di procedere ad eventuali affidamenti in esclusiva, sono tenute a verificare preventivamente la presenza di spazi per la concorrenza nel mercato tenendo conto comunque della necessità di garantire gli obblighi di servizio pubblico e universale. E' evidente, pertanto, che un tale tipo di indagine debba necessariamente avere ad oggetto la valutazione della realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei SPL per poi riguardare, eventualmente e come soluzione subordinata, la possibilità di mantenere o di introdurre regimi di esclusiva.

Ciò premesso, con riferimento alla richiesta di codesta Amministrazione di affidare in regime di esclusiva il servizio di parcheggio a pagamento a favore della società TPM - avvalendosi di un partenariato pubblico-privato, con trasformazione della società TPM in società mista, con scelta del socio privato tramite procedure ad evidenza pubblica ed attribuzione a quest'ultimo di un ruolo operativo ed una quota non inferiore al 40% - si osserva quanto segue.

Alla luce delle informazioni trasmesse nella relazione, l'Autorità osserva che una gestione in concorrenza - che implichi la presenza di più operatori attivi nelle medesime aree adibite a parcheggio - sia di difficile attuazione. L'unica modalità di concorrenza "nel mercato", infatti, sembra riconducibile alla possibilità, per tutti gli operatori interessati, di accedere al mercato prestando il medesimo servizio mediante forme di convenzionamento finalizzate a regolare i rapporti tra ricavi, eventuali sussidi e tariffe con l'Ente locale. In tal modo, l'utente avrebbe la possibilità di scegliere - di fronte alla presenza di diverse alternative a sua disposizione - il miglior rapporto qualità/prezzo.

In alternativa, si potrebbe ipotizzare una segmentazione delle aree di parcheggio comunali attualmente gestite dalla TPM e prevedere l'affidamento a più soggetti affidatari, onde stimolare una concorrenza comparativa tra i diversi gestori.

In tale ipotesi, occorrerebbe tuttavia valutare attentamente le possibili diseconomie derivanti dall'aumento di costi di transazione e di coordinamento tra una pluralità di piccoli gestori del servizio.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, la modalità scelta dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio consentirà comunque al Comune di avvalersi di una modalità competitiva alternativa alla gara per l'affidamento del servizio, modalità compatibile con il Decreto e che trova il suo fondamento nella consolidata giurisprudenza comunitaria sulle partnership pubblico-private.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

**AS958 - PROVINCIA DI RIETI - CONCESSIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
SEGGIOVIA BIPOSTO MONTE TERMINILLO**

Roma, 6 luglio 2012

Presidente della Giunta provinciale di Rieti

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 27 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente al contenuto della Deliberazione della Giunta provinciale di Rieti n. 34 del 17 febbraio 2012, avente per oggetto il rinnovo della concessione di esercizio dell'impianto seggiovia biposto PM10 Cardito Sud per il decennio dal 17 febbraio 2012 al 17 febbraio 2022 a favore del precedente concessionario Funivia del Terminillo S.r.l.

Tale delibera, emanata in attuazione dell'art. 10, comma 2, della legge della regione Lazio 9 settembre 1983, n. 59 (*"Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica delle relative infrastrutture"*), stabilisce il rinnovo della concessione a favore del precedente concessionario senza l'espletamento di una nuova, pubblica e trasparente procedura di selezione del concessionario, rinnovo che, in linea con quanto già segnalato dall'Autorità, è suscettibile di determinare restrizioni concorrenziali.

L'Autorità, infatti, ha in più occasioni rappresentato come, nei mercati in cui specifiche caratteristiche oggettive delle attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l'esclusiva a favore di un soggetto, l'affidamento dei servizi deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario. Nelle suddette occasioni, è stato segnalato che anche i rinnovi delle concessioni senza gara hanno l'effetto di restringere ingiustificatamente la concorrenza¹.

Inoltre, l'Autorità intende ribadire che la durata delle concessioni - che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie - non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, in quanto, al momento della gara, il valore degli investimenti già effettuati dal concessionario può essere posto a base d'asta. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dalle società concessionarie risulterebbe compatibile con procedure

¹ Cfr., *ex multis*, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, *Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative*; v. anche la segnalazione dell'8 novembre 2001, AS222, *Disciplina dei servizi pubblici locali* e la segnalazione del 4 febbraio 2010, AS659, *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza*.

di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti².

In conclusione, l'Autorità osserva che la Deliberazione della Giunta provinciale di Rieti n. 34 del 17 febbraio 2012 risulta fortemente restrittiva della concorrenza in quanto stabilisce un rinnovo automatico della concessione, invece di riaprire, al termine del rapporto concessorio, la concorrenza per il mercato.

Alla luce di quanto sin qui considerato, l'Autorità rileva come la delibera oggetto del presente parere sia basata su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali del diritto comunitario a tutela della concorrenza e, in quanto tale, è disapplicabile. Pertanto, l'Autorità invita la Giunta provinciale di Rieti, sulla quale grava l'obbligo di disapplicazione, a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali rispetto al servizio interessato di trasporto pubblico locale a fune.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, la Giunta provinciale dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

² Cfr., per tutte, AS152, cit..

AS959 - PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEI PRESIDI PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA

Roma, 7 giugno 2012

Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi – Direzione Centrale dei
Sistemi Informativi e dell'Innovazione – Ufficio
per la razionalizzazione degli acquisti nella
Pubblica Amministrazione

Concessionaria Servizi Informatici Pubblici -
Consip S.p.A.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - Consip S.p.A. per una gara relativa alla fornitura alle Pubbliche Amministrazioni di presidi per l'autocontrollo della glicemia e servizi connessi, si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 30 maggio 2012, ha ritenuto quanto segue.

In primo luogo, l'Autorità considera con favore l'attenzione riservata da Consip ai profili di tutela della concorrenza rispetto alla gara in oggetto, anche tenuto conto di un precedente procedimento istruttorio dell'Autorità che ha interessato alcune società operanti nel mercato dei *test* diagnostici per diabetici¹. In tale prospettiva, si apprezzano i richiami espliciti effettuati da Consip agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti dalla stessa Consip². Tali richiami, ricorrenti nella proposta di articolato del disciplinare di gara, trovano in particolare la loro migliore esplicitazione nell'art. 3: al riguardo, si ribadisce la necessità di valutare attentamente le conseguenze sotto il profilo concorrenziale della partecipazione a gara a mezzo di raggruppamenti temporanei d'impresa.

Per quanto attiene il disegno della gara in oggetto, l'Autorità prende inoltre atto della suddivisione in differenti lotti dell'oggetto di fornitura sulla base della differenziazione di tecnologia del prodotto. Tale misura appare suscettibile d'incentivare un più ampio confronto concorrenziale: in ogni caso, l'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara in oggetto, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

¹ V. provv. n. 11946 del 30 aprile 2003, *I/461 - Test diagnostici per diabetici*.

² Cfr. in particolare il parere del 30 gennaio 2003, *AS/251 - Bandi predisposti dalla Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A.*.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP135 - ITALCOGIM ENERGIE ATTIVAZIONI NON RICHIESTE

Provvedimento n. 23671

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 21916 del 15 dicembre 2010, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere dalla società Italcogim Energie S.p.A. e consistenti, rispettivamente: *a)* con riferimento alla fornitura di energia elettrica ad utenze domestiche, nell'aver fornito informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete e nell'aver omesso informazioni rilevanti in ordine alla natura ed alle qualifiche di Italcogim o dei suoi agenti, ovvero in ordine al prezzo ed alle caratteristiche del servizio offerto, nonché nel mancato seguito dato da Italcogim ai reclami presentati dagli utenti; *b)* con riferimento alla fornitura di gas ad utenze domestiche, nell'aver fornito informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete e nell'aver omesso informazioni rilevanti in ordine alla natura ed alle qualifiche di Italcogim o dei suoi agenti, ovvero in ordine al prezzo ed alle caratteristiche del servizio offerto, nonché nel mancato seguito dato da Italcogim ai reclami presentati dagli utenti;

VISTA la propria delibera n. 23190 dell'11 gennaio 2012, con la quale l'Autorità ha contestato a GDF Suez Energie S.p.A. (già Italcogim Energie S.p.A.)¹ la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla suddetta delibera n. 21916 del 15 dicembre 2010;

VISTA la propria delibera n. 23570, del 16 maggio 2012, con la quale l'Autorità ha prorogato il termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 21916 del 15 dicembre 2010, notificato a Italcogim Energie S.p.A. in data 29 dicembre 2010, l'Autorità ha deliberato, a chiusura del procedimento istruttorio PS5803, la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere dal professionista consistente:

¹ Italcogim Energie ha cambiato denominazione sociale a far data dal 1° aprile 2011.

a) con riferimento alla fornitura di energia elettrica ad utenze domestiche, nell'aver fornito informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete e nell'aver omesso informazioni rilevanti in ordine alla natura ed alle qualifiche di Italcogim o dei suoi agenti, ovvero nell'aver fornito informazioni non corrette in ordine al prezzo ed alle caratteristiche del servizio offerto, nonché nel non aver dato seguito ai reclami presentati dagli utenti;

b) con riferimento alla fornitura di gas ad utenze domestiche, nell'aver fornito informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete e nell'aver omesso informazioni rilevanti in ordine alla natura ed alle qualifiche di Italcogim o dei suoi agenti, ovvero nell'aver fornito informazioni non corrette in ordine al prezzo ed alle caratteristiche del servizio offerto, nonché nel non aver dato seguito ai reclami presentati dagli utenti.

Sulla base delle risultanze istruttorie l'Autorità ha ritenuto che entrambe le pratiche commerciali sopra descritte costituissero pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, 24 e 25 del Codice del Consumo.

2.mIn esito alle valutazioni condotte, l'Autorità ha irrogato alla società Italcogim Energie S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 65.000 euro per ciascuna delle pratiche commerciali scorrette, vietandone contestualmente l'ulteriore diffusione o continuazione.

3. Nel corso del 2011 sono pervenute numerose segnalazioni che lamentavano attivazioni non richieste di forniture sia di energia elettrica che di gas da parte della società Italcogim Energie S.p.A. e, successivamente, da parte della società GDF Suez Energie S.p.A., da ciò emergendo la reiterazione delle pratiche commerciali oggetto del provvedimento sopra citato. L'Autorità con provvedimento n. 23190 dell'11 gennaio 2012, ha, quindi, contestato a GDF Suez Energie S.p.A. di aver violato la delibera n. 21916 del 15 dicembre 2010. Nel corso del procedimento sono, inoltre, pervenute ulteriori segnalazioni aventi ad oggetto condotte analoghe tenute dal professionista per un totale di circa 80 richieste di intervento.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

4. La parte ha presentato una richiesta di audizione per illustrare le proprie difese. L'audizione si è tenuta in data 12 aprile 2012; in tale occasione il professionista ha illustrato i contenuti di un documento, depositato in atti, nel quale sono riportati alcuni dati quantitativi relativamente ai mercati di riferimento e talune precisazioni in ordine ai contenuti delle segnalazioni a quella data acquisite al fascicolo, nonché una sintesi degli interventi posti in essere dalla società per dar seguito alla diffida di cui al provvedimento di chiusura del procedimento PS5803, nonché gli interventi che l'operatore intende realizzare ed ha già programmato al fine di circoscrivere il fenomeno delle attivazioni non richieste.

5. In merito alle segnalazioni poste alla base del procedimento di inottemperanza, la Parte ha dichiarato, tra l'altro, che nove di esse riguardano *“Contratti mai sottoscritti dai clienti (o comunque non inseriti a sistema)”*, mentre in sei casi il contratto non è stato attivato perché annullato prima dello *switch*. Per altri sedici casi, il contratto è stato attivato, ma solo in otto casi l'utente ha proposto reclamo alla Società lamentando un'attivazione non richiesta. Riguardo a tali sedici casi, la Parte ha affermato, per otto di essi, di non essere in possesso della registrazione così detta *check call*, in quanto rientranti nel *“20% per cui a quel tempo non era prevista”*.

6. Dalla sezione del documento depositato dedicata alle *“Azioni implementate dopo la chiusura del procedimento PS/5803”* risulta che il professionista ha intrapreso *“azioni di miglioramento”*, nel corso del 2011, in quattro diverse aree di intervento: 1) Qualità delle agenzie e processo di vendita; 2) Qualità del consenso; 3) Customer Care Pre-sales; 4) Gestione attiva delle segnalazioni di contratti non richiesti.

7. In particolare, GDF Suez Energie S.p.A. ha dichiarato che, dal 1° maggio 2011, le attività di *Check Call* verso i clienti che hanno sottoscritto una proposta di fornitura sono state affidate ad “un soggetto terzo”; ha, inoltre, riferito di essere arrivato a coprire con la *Check Call* l’80% delle proposte di nuovo contratto nel corso del primo semestre 2011, facendo presente che intende realizzare la copertura integrale del controllo sulla corretta acquisizione del consenso per le nuove utenze, estendendo la *Check Call* al 100% delle nuove proposte contrattuali entro il mese di giugno 2012.

8. A proposito della verifica telefonica, la Parte ha altresì dichiarato che, ove il cliente risulti irreperibile “*in esito ai vari tentativi che vengono effettuati, la fornitura non viene attivata*”.

9. GDF Suez Energie S.p.A. ha inoltre precisato di aver realizzato un articolato processo per la gestione della proposta di nuova fornitura, il quale prevede, tra l’altro, l’invio di una *Welcome Letter* con i riferimenti del *Customer Care Presales* prima dell’invio della richiesta di *switch* al distributore, nonché l’invio di un sms con il quale il cliente “*viene informato [...] dell’attivazione della fornitura o dell’eventuale necessità di correggere alcuni dati*” a seguito di indicazioni fornite dal distributore in esito alla richiesta di *switch*.

10. In caso di disconoscimento della richiesta di fornitura, la procedura di attivazione, se è ancora possibile, viene interrotta senza soluzione di continuità rispetto alla precedente fornitura. Nel caso in cui, invece, non sia possibile bloccare l’attivazione della fornitura, “*la fatturazione del consumatore viene immediatamente bloccata e nessun consumo viene fatturato fino alla cessazione delle forniture*”. Per ciò che concerne le forniture di elettricità, GDF provvede ad avviare le procedure per il rientro dell’utente nel regime di Maggior Tutela; per le forniture di gas, il consumatore viene invece invitato a sottoscrivere un nuovo contratto con un altro operatore. Una volta cessata la fornitura, “*viene sbloccata la fatturazione e viene inviata la fattura al consumatore con la quietanza dei consumi (sia gas che energia elettrica) che sono a carico di GDF Suez Energie, oltre ad un indennizzo [...]*”.

11. Nello stesso documento, il professionista ha evidenziato come l’incidenza del numero di attivazioni non richieste riveli un *trend* in diminuzione nel periodo 2010 – primo trimestre 2012.

12. Con memoria depositata il 31 maggio 2012, il professionista, a seguito di un accesso agli atti con cui ha preso visione delle ulteriori segnalazioni pervenute in Autorità e acquisite agli atti del fascicolo, ha fornito precisazioni in ordine a tali richieste di intervento. L’operatore ha dedotto che in undici casi si tratterebbe di “*Contratti mai sottoscritti dai clienti (o comunque non inseriti a sistema)*”, per sette contratti la fornitura non sarebbe stata attivata in quanto questi sarebbero stati annullati tempestivamente, mentre per diciotto casi vi sarebbe stata la cessazione a seguito del reclamo. Anche alla luce di tali dati quantitativi, la tesi sostenuta dalla Parte è che “*la semplice circostanza che si riscontrino singoli episodi di attivazioni non richieste è elemento non sufficiente a fondare un addebito a carico della Società, di inottemperanza*”.

13. Nella stessa memoria, GDF Suez Energie S.p.A., richiamando la delibera AEEG 19 aprile 2012, n. 153/2012/R/com, sostiene che le indicazioni ivi contenute al fine di “*prevenire contratti e attivazioni non richiesti*”, ovvero “*per porvi successivamente rimedio [...] corrispondono ad iniziative che GDF SUEZ ha già da tempo implementato in via spontanea, in una forma addirittura più stringente di quella prefigurata dall’AEEG*”. Ne discenderebbe, secondo l’operatore, l’incensurabilità delle condotte tenute da GDF sotto il profilo dell’adempimento agli obblighi di diligenza professionale gravanti sulla società.

14. Tale conclusione, a detta della Parte, risulterebbe avvalorata da quanto statuito dal Consiglio di Stato nelle sentenze adottate in Adunanza Plenaria l’11 maggio 2012 - con particolare riferimento

alla sentenza n. 11 - ove si afferma che *“il rispetto della disciplina di settore non può che qualificare il comportamento dell’operatore quale diligente”*.

15. Su un piano più generale, la società afferma che le sentenze rese dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dovrebbero portare l’Autorità a deliberare l’archiviazione del procedimento per non luogo a procedere. Sul punto fa presente che le sentenze affermano che: *“nel rapporto tra normativa generale posta a tutela del consumatore [...] e normativa di settore deve trovare applicazione il principio di specialità”*, pertanto, in termini di individuazione dell’Istituzione competente a reprimere condotte lesive di diritti dei consumatori/utenti l’Autorità di riferimento sarebbe quella di settore. A detta di GDF Suez Energie S.p.A., infatti, tali pronunce, *“ancorché riferite nel caso di specie all’ordinamento delle comunicazioni elettroniche, ben potrebbero essere replicate per il settore dell’energia, dove è parimenti presente un esaustivo plesso normativo settoriale [...] che abbraccia la tutela del consumatore, anche nelle fasi della conclusione dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas e della loro esecuzione, la cui applicazione è rimessa ad un Autorità indipendente (l’AEEG), titolare di funzioni sia di regolazione sia di vigilanza”*.

III. VALUTAZIONI

16. Quanto all’eccezione di inapplicabilità della normativa generale in materia di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo ed a quella conseguente di ventilata incompetenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a valutare le condotte oggetto del procedimento, si rileva che, trattandosi, nel caso di specie, di un procedimento che valuta l’ottemperanza ad un provvedimento divenuto inoppugnabile, le eccezioni non rilevano.

17. Ciò premesso, quanto al merito delle condotte oggetto del procedimento, si rileva, in primo luogo, come la circostanza che ad una parte non irrilevante delle segnalazioni pervenute non corrispondano *“contratti [...] sottoscritti dai clienti (o comunque non inseriti a sistema)”* sia del tutto irrilevante, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che i segnalanti siano stati contattati da soggetti operanti per conto di GDF e dagli stessi indotti a sottoscrivere proposte contrattuali con metodi non trasparenti. D’altro canto, occorre anche considerare che le fattispecie portate a conoscenza dell’Autorità non rappresentano che una frazione più o meno consistente del fenomeno. Sulla base del complesso delle circostanze desumibili dagli atti del fascicolo, si ritiene, pertanto, che il fenomeno delle attivazioni e dei contratti non richiesti nel periodo preso in considerazione non presenti quegli elementi di sporadicità che consentirebbero di ridurne la rilevanza all’ambito del disagio fisiologico, tenuto conto delle peculiarità del processo industriale di riferimento.

18. D’altro canto, valutando l’andamento diacronico delle segnalazioni, sia di quelle pervenute direttamente che di quelle trasmesse dall’AEEG, e tenuto conto della scansione temporale degli interventi di implementazione da parte di GDF Suez Energie S.p.A. per porre un argine concreto al problema di cui trattasi, si ritiene di poter imputare, almeno in parte, il fenomeno del perdurare delle attivazioni non richieste, ad una non tempestiva attivazione dell’operatore volta a rimuovere i profili di criticità legati all’acquisizione della nuova clientela.

19. In tale ottica, si rileva come ancora tra gli obiettivi del primo semestre 2011 figurasse, secondo quanto dichiarato dalla Parte, l’impegno ad estendere la *Check Call* all’80% delle proposte di nuovo contratto e come ancora oggi tali proposte non siano integralmente coperte dalla chiamata telefonica di conferma, essendo l’estensione integrale programmata per il mese di giugno del 2012.

20. Pertanto, atteso che permane un ritardo da parte della Società nel porre in essere tutte le misure dalla stessa ritenute idonee a risolvere il problema e che tale ritardo non è stato privo di

conseguenze per i consumatori, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista nel periodo di tempo oggetto di analisi, costituisca un'inottemperanza alla delibera n. 21916 del 15 dicembre 2010, fermo restando che l'Autorità continuerà a monitorare il fenomeno per valutare gli interventi che riterrà opportuno intraprendere a tutela dei consumatori, rispetto all'evolversi della situazione delle forniture non richieste.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

21. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

22. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

23. Alla luce di tali criteri, considerati in particolare gli interventi posti in essere nell'interesse del consumatore che sia incorso in una ipotesi di attivazione non richiesta e le ulteriori azioni programmate dalla Società per circoscrivere il fenomeno, si ritiene di irrogare a GDF Suez Energie S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo edittale, nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

a) che il comportamento della società GDF Suez Energie S.p.A., consistito nell'aver violato la delibera n. 21916 del 15 dicembre 2010, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società GDF Suez Energie S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

IP156 - KIA-GARANZIA AUTO

Provvedimento n. 23672

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art. 7, comma 3, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTO il provvedimento n. 23013 del 23 novembre 2011 con cui l'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere dalla società Kia Motors Italia S.p.A. costituiva, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo, e con cui ne vietava la ulteriore diffusione;

VISTA la delibera del 21 marzo 2012 con cui l'Autorità ha contestato a Kia Motors Italia S.p.A. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 23013 del 23 novembre 2011 ed ha avviato il procedimento IP156 per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo notificato in data 8 aprile 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che con la delibera dall'Autorità del 6 giugno 2012, il procedimento IP156, è stato integrato nei confronti della società Kia Motors Company Italy S.r.l., facente parte del gruppo Kia, risultata titolare a fronte dell'avvenuto conferimento del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione, alla vendita ed alla promozione sul territorio nazionale dei veicoli KIA, delle iniziative pubblicitarie di cui trattasi;

CONSIDERATO che alla luce della delibera di integrazione dell'istruttoria nei confronti della società Kia Motors Company Italy S.r.l. è necessario assicurare un adeguato contraddittorio alle Parti;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi del citato art. 7, comma 3, del Regolamento, prorogare di sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 7 ottobre 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

IP164 - CONCESSIONARIE BETTINI AUTOMOBILI E ENGLISH CAR

Provvedimento n. 23694

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 21184 del 26 maggio 2010, nei confronti delle Società Bettini Automobili S.p.A. e English Car S.p.A., con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dai professionisti, consistente nell'aver commercializzato numerose autovetture usate, diffondendo false informazioni sulle caratteristiche principali delle stesse ed omettendo informazioni rilevanti in merito alla garanzia legale di conformità sui beni usati;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue.

Con provvedimento n. 21184 del 26 maggio 2010, l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalle società Bettini Automobili S.p.A. e English Car S.p.A., e ne ha vietato l'ulteriore diffusione.

L'Autorità, in tale occasione, ha deliberato: a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 245.000 alla società Bettini Automobili S.p.A.; b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 175.000 alla società English Car S.p.A.; ed ha, altresì, disposto la pubblicazione, a cura e spese di entrambe le società, di un estratto della delibera ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, indicando ai professionisti sanzionati modalità, tempi, numero delle pubblicazioni, nonché quotidiani sui quali pubblicare l'estratto.

In particolare, secondo quanto disposto dalla Autorità la società Bettini Automobili S.p.A. avrebbe dovuto pubblicare l'estratto della delibera "*per tre uscite in un mese a distanza di dieci giorni, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento n. 21184 del 26 maggio 2010, sulla cronaca di Firenze del quotidiano La Nazione in uno spazio di 154 per 134 mm*"; mentre, la società English Car S.p.A. "*per tre uscite in un mese a distanza di dieci giorni, entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento in questione, nelle pagine locali del quotidiano La Repubblica edizione di Firenze, in uno spazio di 135 per 402 mm*".

Tale pubblicazione, inoltre, secondo quanto disposto nell'anzidetto provvedimento, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data di pubblicazione e seguita, entro tre giorni, dall'invio di una copia originale dei citati quotidiani contenenti l'estratto pubblicato.

Successivamente alla notifica del citato provvedimento n. 21184 del 26 maggio 2010, avvenuta in data 11 giugno 2010, i professionisti, in data 10 settembre 2010, avverso il provvedimento in

questione hanno presentato ricorso al Tar Lazio che, in data 6 luglio 2011, con sentenza n. 7735, lo ha respinto, riconoscendo la legittimità del provvedimento dell'Autorità e la correttezza, sia delle sanzioni in esso irrogate, sia della misura accessoria della pubblicazione dell'estratto del provvedimento nell'edizione locale dei quotidiani La Repubblica e La Nazione.

La società English Car ha appellato la sentenza del Tar n. 7735 del 2011, dinanzi al Consiglio di Stato, proponendo istanza cautelare.

In data 7 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare avanzata, ritenendo che, nel caso di specie sussistano profili di *fumus boni iuris*, "anche in considerazione della gravità delle condotte ascritte".

L'Autorità, in data 29 ottobre 2011, 17 gennaio 2012 e 14 maggio 2012, ha richiesto informazioni alle Società circa le attività poste in essere al fine di ottemperare alla delibera di cui trattasi, sia in ordine al pagamento della sanzione pecuniaria, sia con riferimento alle misure accessorie adottate relativamente alla pubblicazione dell'estratto del provvedimento sulle testate giornalistiche, come disposto nel provvedimento. La società English Car, con nota del 25 gennaio 2012, ha comunicato, allegando copia della corrispondenza, di aver provveduto a contattare il quotidiano La Repubblica, per ottenere indicazioni circa le modalità, i tempi ed i costi della pubblicazione.

In data 21 maggio u.s., in riscontro all'ultima richiesta inoltrata dall'Autorità, la società English Car S.p.A. ha manifestato la propria volontà di non ottemperare alla pubblicazione dell'estratto del provvedimento, se non dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio di Stato.

La società Bettini Automobili S.p.A. non ha provveduto ad ottemperare a quanto disposto nel provvedimento n. 21184 del 26 maggio 2010 in relazione alla pubblicazione dell'estratto ex art. 27 comma 8 del Codice del Consumo.

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti *de quibus* integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 21184 del 26 maggio 2010, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo relativamente alla pubblicazione dell'estratto della stessa;

DELIBERA

a) di contestare alle società Bettini Automobili S.p.A. ed English Car S.p.A. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 21184 del 26 maggio 2010;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Quaranta;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti delle società Bettini Automobili S.p.A. e English Car S.p.A., ovvero da persone da esse delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

IP167 - PS6756B – SISTEMI DI LUCE-VENDITE ON LINE*Provvedimento n. 23698*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*”, adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 12 ottobre 2011, con la quale è stata contestata alla società Lightsten S.r.l. la violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e g) e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo;

VISTA la propria delibera n. 23327 del 22 febbraio 2012, con la quale l'Autorità ha reso obbligatori gli impegni proposti da Lightsten S.r.l. in data 11 novembre 2011 - successivamente precisati in data 6 dicembre 2011 - ed ha definito il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo;

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 3, lettera a), del Regolamento, in base al quale, successivamente alla decisione di accettazione degli impegni, il procedimento può essere riaperto d'ufficio, laddove il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL PROCEDIMENTO SVOLTO

1. In data 12 ottobre 2011 è stato comunicato alla società Lightsten S.r.l. (di seguito, Lightsten), operante nella vendita *on line* di prodotti per l'illuminazione¹, l'avvio del procedimento istruttorio PS/6756, riguardante tre presunte pratiche commerciali scorrette:

A) I tempi di consegna dei prodotti

2. Numerosi consumatori avevano lamentato di aver ordinato, attraverso il sito *internet* di Lightsten, prodotti indicati come disponibili nel sito ma di non aver ricevuto tempestivamente quanto richiesto. Inoltre, secondo alcune segnalazioni, l'opzione del pagamento con contrassegno indicata nel sito stesso, che potrebbe attenuare il pregiudizio del consumatore nel caso di mancata o ritardata consegna della merce, non sarebbe stata in realtà disponibile come alternativa al pagamento con carta di credito e con bonifico bancario.

3. Alcuni consumatori affermavano, inoltre, di avere sollecitato la consegna della merce al servizio clienti del professionista, il quale avrebbe risposto in maniera evasiva, senza fornire indicazioni precise in ordine ai tempi di consegna e facendo riferimento a presunti ritardi delle imprese fornitrici dei prodotti o ad imprevedibili esaurimenti delle scorte. Essendo presenti nel sito *internet*

di Lightsten i loghi di varie imprese che realizzano prodotti per illuminazione, alcuni segnalanti affermavano di avere contattato i produttori dei beni acquistati, i quali avrebbero negato la presenza della società Lightsten tra i propri clienti.

4. Relativamente a tale pratica, nella comunicazione di avvio del procedimento era stata ipotizzata la violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b) e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in ragione delle indicazioni ingannevoli fornite dal professionista in merito: alla disponibilità dei prodotti; ai rapporti contrattuali con i produttori (in conseguenza della riproduzione dei loro loghi nel sito del professionista); alla possibilità di optare per il pagamento con contrassegno anziché con carta di credito; alla mancanza di indicazioni circa gli effettivi tempi di consegna.

B) Le informazioni sul diritto di recesso

5. Secondo quanto rilevato d'ufficio in data 11 luglio 2011 e in data 4 agosto 2011 sul sito *internet* del professionista, il recesso sarebbe stato escluso *“qualora la Società abbia ordinato appositamente il prodotto richiesto dal cliente”* e, negli altri casi, il recesso avrebbe dovuto essere comunque comunicato *“entro un termine di 7 giorni solari”*; il rimborso del prezzo avrebbe avuto luogo solo ed *“esclusivamente sotto forma di buoni acquisto*; infine, *“le spese di spedizione non sono rimborsabili”*.

6. Relativamente a tale pratica, nella comunicazione di avvio del procedimento era stata ipotizzata una violazione degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera g), del Codice del Consumo, essendo le indicazioni sopra riportate non conformi a quanto stabilito dagli articoli 64 ss. dello stesso Codice in materia di diritto di recesso del consumatore nei contratti conclusi a distanza.

C) Le informazioni sulla garanzia

7. In tema di garanzia legale di conformità il sito riportava la seguente indicazione: *“il cliente dovrà far pervenire il bene presso il magazzino di Sistemi di Luce a sue spese, l'invio e la riconsegna del prodotto sono sempre a carico dell'acquirente”*.

8. Relativamente a tale pratica, nella comunicazione di avvio del procedimento era stata ipotizzata una violazione degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera g), del Codice del Consumo, in quanto l'articolo 130, comma 2, dello stesso Codice stabilisce che gli interventi in garanzia legale di conformità debbano avvenire senza addebito di spese per il consumatore.

II. GLI IMPEGNI DI LIGHTSTEN

9. In data 22 febbraio 2012, con provvedimento n. 23327, notificato al professionista in data 9 marzo 2012, l'Autorità, a seguito della presentazione di impegni da parte di Lightsten, ha deliberato l'accoglimento degli stessi, rendendoli obbligatori e definendo il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

In particolare, gli impegni resi vincolanti dall'Autorità sono i seguenti.

A) I tempi di consegna dei prodotti

10. Con riferimento alla prima pratica commerciale, Lightsten si è impegnata a modificare le condizioni di vendita indicate sul proprio sito *internet*, inserendo una chiara distinzione tra:

i) i prodotti immediatamente disponibili, da spedire al consumatore entro due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento. Nel caso di mancata consegna del prodotto nei sette giorni

¹ Lightsten utilizza i siti *internet* www.sistemidiluce.it, www.sistemidiluce.com e www.shesellshine.com, che hanno finora avuto lo stesso contenuto.

lavorativi dalla ricezione del pagamento², Lightsten disporrà, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, il rimborso automatico delle somme già corrisposte dal consumatore, oltre all'interesse legale;

ii) i prodotti non in magazzino, la cui consegna dovrà avvenire entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, fatta salva la possibilità di un diverso accordo tra le parti. Nel caso di mancata consegna del prodotto nei trenta giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, Lightsten disporrà, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, il rimborso automatico delle somme già corrisposte, oltre all'interesse legale;

iii) i prodotti non facilmente reperibili (serie limitata, prodotto fuori produzione, prodotto realizzato su ordinazione), per i quali il consumatore potrà indicare un termine massimo di consegna, che Lightsten si riserverà di accettare o meno mediante apposita comunicazione al consumatore.

11. Lightsten si è, inoltre, impegnata a modificare la procedura di vendita *on-line*, per garantire all'acquirente la piena consapevolezza dei tempi di consegna dei prodotti stabilendo che:

- le informazioni riguardanti la disponibilità dei prodotti ed i tempi di consegna verranno forniti contestualmente all'indicazione del prezzo di vendita³;
- l'accettazione delle condizioni di vendita verrà confermata dall'acquirente prima della conclusione della procedura d'acquisto, spuntando un apposito *flag* di conferma.

12. Lightsten si è impegnata, ancora, ad effettuare una ricognizione degli ordini pendenti a far data dal settembre 2010⁴ e, là dove riscontri ordini ancora in attesa di lavorazione, a contattare gli acquirenti via *e-mail* e/o posta ordinaria, entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento ed a comunicare, a coloro che non avessero ancora ricevuto la merce ordinata, le ragioni del ritardo nella consegna ed a comunicare il nuovo termine stimato per la consegna stessa, proponendo in alternativa:

- di ottenere il rimborso delle somme corrisposte, oltre all'interesse legale;
- di attendere la consegna del prodotto che avverrà entro il nuovo termine indicato, comunque non superiore a trenta giorni lavorativi;
- di indicare un altro prodotto in catalogo, che risulti immediatamente disponibile, di qualità pari o superiore a quello originariamente acquistato purchè quest'ultimo abbia un prezzo non superiore al 10% rispetto a quello ordinato.

Quanto indicato era previsto che fosse pubblicato sul sito *www.sistemidiluce.it* per trenta giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla chiusura del procedimento.

13. Con riguardo all'induzione in errore che potrebbe derivare dalla presenza dei loghi di imprese produttrici presenti nel proprio sito *internet*, Lightsten si è impegnata a chiarire che la società non appartiene a reti ufficiali di vendita, ma è una società indipendente dedita al commercio di prodotti per l'illuminazione multi-marca.

14. Infine, gli impegni prevedono l'inserimento nel sito di ulteriori chiarimenti circa la modalità di pagamento in contrassegno, con, in particolare, la precisazione relativa alla necessità di versare, se si sceglie tale modalità di pagamento, una caparra del 20% del prezzo del prodotto ordinato e la necessità di pagare una maggiorazione di 15 euro per le spese di spedizione rispetto al prezzo previsto per le altre modalità di pagamento.

² Nel caso di pagamento contrassegno, il termine decorre dal momento della ricezione del previsto anticipo del 20% del valore della merce.

³ Nella versione del sito alla data di avvio dell'istruttoria, il consumatore, per avere informazioni sulla disponibilità del prodotto, doveva scorrere un menu a tendina, collocato sotto l'opzione "aggiungi al carrello".

⁴ Data di costituzione della Società.

15. Lightsten si è impegnata a completare le misure relative alla pratica A) entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni.

B) Il diritto di recesso

16. Con riguardo alla seconda pratica, Lightsten si è impegnata a modificare la sezione del proprio sito *internet* relativa al diritto di recesso, fornendo un'informativa completa della normativa dettata in materia dagli articoli 64 e seguenti del Codice del Consumo. In realtà, il sito era già stato modificato nel corso del procedimento, con la precisazione che: il diritto di recesso è relativo a tutti i prodotti venduti da Lightsten *on line*; il termine per l'esercizio del diritto è di dieci giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto; a coloro che esercitano il diritto di recesso va restituito quanto corrisposto per l'acquisto del bene, restando a carico del consumatore le sole spese di restituzione del prodotto al mittente.

17. Il professionista si è impegnato, inoltre, a rimettere in termini i consumatori che intendono esercitare il diritto di recesso, facendo decorrere nuovamente il termine di dieci giorni lavorativi fissato dalla legge. I soggetti da rimettere in termini per l'esercizio dell'indicato diritto erano tutti coloro che hanno acquistato prodotti dal settembre 2010, data di inizio dell'attività della società. Gli impegni prevedevano che le informazioni indicate sarebbero state inserite nel sito *www.sistemidiluce.it* per trenta giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo a quello di notifica del provvedimento dell'Autorità. Il termine di dieci giorni lavorativi per l'esercizio del recesso avrebbe dovuto decorrere dallo scadere del trentesimo giorno lavorativo di pubblicazione sul sito *internet*.

Il professionista si è impegnato, inoltre, a contattare anche individualmente, attraverso *e-mail* o posta ordinaria, gli acquirenti che avevano manifestato l'intenzione o lamentato l'impossibilità di recedere, per informarli del nuovo termine utile per esercitare il recesso, termine che sarebbe decorso dal giorno in cui i destinatari avessero ricevuto il messaggio.

18. Lightsten, infine, si è impegnata ad effettuare una ricognizione dei clienti che avevano già esercitato il diritto di recesso e restituito la merce acquistata, per verificare se fossero state addebitate spese non previste dal Codice del Consumo, spese che sarebbero state, in tal caso, rimborsate. Da ultimo il professionista si è impegnato ad informare i vari clienti inserendo una apposita *brochure* informativa sul diritto di recesso da spedire unitamente al prodotto venduto.

C) La garanzia

19. In merito alla terza pratica, nel corso del procedimento il professionista aveva già modificato le informazioni nel proprio sito *internet*, chiarendo che la riparazione e/o la sostituzione dei prodotti in garanzia non comportano alcuna spesa per il consumatore.

20. Lightsten si è impegnata, inoltre, a rimettere in termini tutti gli acquirenti dei prodotti, facendo decorrere il termine per la restituzione del bene da riparare dalla data della chiusura del procedimento. Il professionista sul punto si è impegnato a contattare individualmente, via *e-mail* o posta ordinaria, coloro che hanno acquistato prodotti a partire dal settembre 2010, data di inizio dell'attività della società.

L'informazione rispetto a tale iniziativa avrebbe dovuto essere pubblicata nel sito *www.sistemidiluce.it* per trenta giorni lavorativi successivi alla data di notifica del provvedimento di accettazione degli impegni da parte dell'Autorità. La società si era comunque impegnata ad effettuare una ricognizione delle richieste di intervento in garanzia legale pervenute, per verificare se fossero state poste a carico degli acquirenti spese non dovute che ove addebitate sarebbero state integralmente rimborsate. Infine, la Lightsten si era impegnata a spedire,

unitamente al prodotto venduto, un pieghevole contenente tutte le informazioni in merito alla garanzia legale di conformità.

III. LA MANCATA OTTEMPERANZA AGLI IMPEGNI PRESI

21. Con il citato provvedimento del 22 febbraio 2012 è stato stabilito che la società Lightsten avrebbe informato l'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, in merito alle modalità di attuazione degli impegni resi obbligatori con l'indicato provvedimento, presentando una relazione al riguardo.

La notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria senza l'accertamento dell'infrazione con l'accettazione degli impegni presentati risulta avvenuta in data 9 marzo 2012, e nei sessanta giorni successivi non è pervenuta alcuna relazione in merito all'implementazione degli impegni assunti.

22. Con lettera dell'8 giugno 2012 il professionista è stato invitato a presentare la relazione di ottemperanza agli impegni assunti così come disposto con il provvedimento n.. 23327 del 22 febbraio 2012.

In data 18 giugno 2012 è pervenuta, in risposta alla lettera su indicata, una nota del professionista, nella quale si afferma che la società ha provveduto a modificare il sito *internet* ed a informare i vari clienti della riapertura dei termini utili all'esercizio del diritto di recesso. Alla nota non è stato allegato alcun documento idoneo a dar conto di quanto affermato.

23. Con riguardo alle modifiche da operare sul sito del professionista, già da una verifica d'ufficio effettuata il 28 maggio 2012 con l'acquisizione agli atti delle stampe dal sito stesso risulta che è stata effettivamente inserita nell'home *page* del sito l'indicazione di riapertura dei termini per il diritto di recesso, assieme a quella relativa alla circostanza che la società Lightsten non appartiene a nessuna rete di vendita dei produttori dei beni che commercializza.

Le indicazioni relative alla diversa tempistica prevista per la consegna dei prodotti, a seconda che questi ultimi siano disponibili in magazzino o vadano ordinati, sono state inserite nel sito alla pagina dedicata ai "*Tempi di consegna*". Risulta, altresì, che anche le indicazioni relative alle modalità di pagamento nel caso dell'utilizzo del contrassegno, che prevedono un anticipo del 20% del prezzo del prodotto e 15 Euro aggiuntive alle normali spese di spedizione, sono presenti nel sito, alla pagina dedicata alle "*Modalità di pagamento*".

24. Al contrario non si ha alcuna evidenza della circostanza che il professionista abbia preso contatto con i propri clienti che non avevano ricevuto la merce ordinata e pagata, per proporre loro il rimborso delle somme corrisposte con i relativi interessi, né che a tali clienti sia stato comunicato un termine, anche solo orientativo, di consegna dei prodotti acquistati, e/o proposto di scegliere un prodotto alternativo rispetto a quello non consegnato.

25. Inoltre, non risulta agli atti alcuna evidenza in merito a contatti che l'operatore avrebbe dovuto prendere via *e-mail* o posta ordinaria con gli acquirenti che hanno richiesto interventi in garanzia in merito alla eventuale restituzione di spese non dovute, addebitate agli stessi ma non previste dal Codice del Consumo. Del pari, non risulta alcuna evidenza in ordine alla predisposizione di una *brochure* e/o pieghevole con cui si informano gli acquirenti dei loro diritti in merito al recesso ed alle garanzie di legge, né che tali pieghevoli vengano inseriti nei pacchi di consegna dei prodotti agli acquirenti.

26. A ciò si aggiunga che a far data dal mese di marzo del 2012 fino a tutt'oggi continuano a pervenire in Autorità segnalazioni in merito a nuovi acquisti effettuati da consumatori che non si vedono consegnare i prodotti regolarmente pagati, nonostante sul sito questi siano indicati come disponibili, quindi con una consegna prevista entro 2/3 giorni dalla ricezione del pagamento da

parte del professionista. In alcune segnalazioni vengono lamentate, inoltre, difficoltà a mettersi in contatto con la società e comunque ad esercitare il diritto di recesso.

27. Alla luce degli elementi dianzi descritti e tenuto conto che i comportamenti di cui si ha evidenza integrano i medesimi profili contestati con l'avvio del procedimento chiuso con il provvedimento n. 23327 di accettazione degli impegni, ricorrono i presupposti per contestare, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, l'inottemperanza agli impegni assunti con l'indicato provvedimento e la necessità di riavviare d'ufficio il procedimento per valutare la violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b)* e *g)* e 22, commi 1 e 2, del Codice stesso.

RITENUTO, pertanto, di procedere ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, secondo cui, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal professionista e resi obbligatori ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro;

RITENUTO, inoltre, in ragione del mancato rispetto di tali impegni, di riaprire, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *a)* del Regolamento, il procedimento volto a verificare le violazioni di disposizioni del Codice del Consumo ipotizzate nella comunicazione di avvio del procedimento del 12 ottobre 2011;

DELIBERA

a) di contestare alla società Lightsten S.r.l. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere attuato gli impegni resi obbligatori dall'Autorità con il provvedimento n. 23327 del 22 febbraio 2012;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) di riaprire, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, del Regolamento, il procedimento volto a verificare le infrazioni alle disposizioni del Codice del Consumo ipotizzate nella comunicazione di avvio del procedimento PS/6756 del 12 ottobre 2011, tenuto conto dei nuovi elementi agli atti;

d) che il responsabile del procedimento è il dottor Ferdinando Morgoglione;

e) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Lightsten S.r.l. ovvero da persone da essa delegate;

f) che la società Lightsten S.r.l. può far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentita, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento;

g) che il procedimento, di cui alla lettera c), si concluderà entro centocinquanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXII- N. 26 - 2012

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,
Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
